

ROMA



Protocollo RC n. 23083/2022

Deliberazione n. 87

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2022

VERBALE N. 74

Seduta Pubblica del 3 novembre 2022

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2022, il giorno di giovedì 3 del mese di novembre, alle ore 9,30 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 9 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario, Carmine BARBATI il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,06 – assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,54 – la Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbatì Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Ciani Paolo, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Palmieri

Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Barbato Francesca, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Cicculli Michela, De Gregorio Flavia, De Priamo Andrea, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Alfonsi Sabrina, Catarci Andrea, Lucarelli Monica e Onorato Alessandro.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 74<sup>a</sup> proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

74<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 45 del 25 luglio 2022)

**Modifica del Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 29 dell'8 aprile 2021 e ripubblicazione integrale dello stesso.**

Premesso che

l'art. 14, comma 16, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" prevede che il Comune di Roma (ora Roma Capitale) possa adottare apposite misure, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria;

tra tali misure il citato art. 14, comma 16, del Decreto Legge n. 78/2010 prevede, alla lettera e), l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte di soggiorno;

valutata la necessità di procedere alla istituzione del contributo previsto dall'art. 14, comma 16, lettera e) del Decreto Legge n. 78 del 2010, il Comune di Roma, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010, ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2011, il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città; in base a quanto stabilito dalla citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010, tale contributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città secondo criteri di gradualità in proporzione alla tipologia e alla classificazione delle strutture stesse;

ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai

Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, Roma Capitale ha disciplinato il contributo di soggiorno attraverso l'approvazione di un apposito regolamento;

in relazione a quanto sopra rappresentato, l'Assemblea Capitolina, con la Deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010, ha approvato il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma; a seguito degli interventi legislativi apportati in materia di contributo di soggiorno dall'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma è stato oggetto di modifiche da parte dell'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 32 del 30 marzo 2018;

il legislatore con l'art. 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, innovando significativamente l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che il gestore della struttura ricettiva è "responsabile del pagamento" del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento Comunale;

a seguito delle intervenute innovazioni legislative, l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 29 dell'8 aprile 2021 ha approvato il nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale.

Considerato che

Roma Capitale intende implementare le azioni volte a promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, in conformità agli scopi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) del 2006, ratificata dall'Italia nel febbraio del 2009;

tra tali azioni, si ritiene significativo agevolare i portatori di disabilità grave, la cui condizione sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ss.mm.ii., qualunque sia la nazionalità, andando quindi oltre una prospettiva meramente sanitario-assistenziale.

Considerato, inoltre, che

Roma Capitale, al fine di agevolare la riscossione del contributo di soggiorno, riconoscendo il ruolo svolto in tal senso dai gestori delle strutture ricettive, intende erogare in favore degli stessi un contributo forfettario a copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l'incasso del Contributo di Soggiorno;

la misura di tale contributo non può essere superiore all'1,5 % dell'importo riscosso e versato a Roma Capitale. L'agevolazione spetta a condizione che i gestori delle strutture ricettive abbiano adempiuto correttamente a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento sul Contributo di Soggiorno;

con successivo provvedimento si procederà al relativo impegno di spesa e alla definizione delle modalità di accesso al contributo forfettario che favoriscano un più efficace contrasto all'evasione e facilitino le attività di controllo.

Dato atto che

ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.154 del 4 luglio 2022, ha disposto il differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

in virtù di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-quater, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi al Contributo di Soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che

in data 22 luglio 2022, il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Direttore

F.to: G. Ragadali

in data 22 luglio 2022, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta."

Il Direttore

F.to: C.F. Cellucci

in data 25 luglio 2022, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, subordinatamente alla verifica degli stanziamenti previsti nel bilancio corrente."

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci

Considerato che

la proposta, in data 25 luglio 2022, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

dai Consigli dei Municipi III e X non è pervenuto alcun parere;

i Consigli dei Municipi I, IV, V, VI, VII, IX, XII e XIV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

i Consigli dei Municipi II, VIII, XII, XIII e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con osservazioni:

### Municipio II

Osservazione 1:

“Considerato che:

il Regolamento del Decentramento n. 10/1999 prevede, all'art. 60, che il turismo sia, in via generale, prerogativa municipale (come indicato nel titolo dell'articolo stesso); alla lettera f), invece, precisa che il Municipio abbia la competenza in materia di organizzazione e promozione di manifestazioni inerenti al turismo. L'indirizzo del legislatore è, altresì, confermato dalla previsione per cui anche le materie strettamente collegate al turismo (come da combinato disposto degli articoli 59 e 61, rispettivamente attività culturali e sponsorizzazioni) siano emanazione dei Municipi, come espressione diretta ed immediata delle peculiarità del territorio;

le attività ricettive sono strettamente legate all'Amministrazione di prossimità, perché non solo insistono sul territorio municipale, ma lo caratterizzano anche, in quanto è il Municipio a dover curare, assicurare e gestire la fruizione e l'efficienza dei servizi, a favore dei cittadini e dei soggiornanti, sia attraverso una serie di interventi, che incidono sul decoro, la pulizia, i trasporti, la programmazione di eventi, di manifestazioni turistiche, territoriali, artistiche, culturali, dei luoghi di interesse, ecc., sia attraverso la regolamentazione ed il controllo delle attività degli esercizi commerciali e dei locali di somministrazione di cibo e bevande;

Roma Capitale e l'Assessorato sul Decentramento Amministrativo stanno lavorando per l'aggiornamento del Regolamento sul Decentramento e per il trasferimento ai Municipi di una serie di competenze - alcune delle quali, in verità, già delegate dal Regolamento n. 10/99, ma rimaste sulla carta - per semplificare, alleggerire ed efficientare la macchina amministrativa; pertanto la gestione municipale della tassa di soggiorno si pone come conseguenza coerente e diretta non solo delle competenze già acquisite dai Municipi, ma anche degli obiettivi programmatici delineati e voluti dal Sindaco di Roma.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'assegnazione ai Municipi della tassa di soggiorno e l'eventuale coinvolgimento nella regolamentazione e nella sua gestione, da un lato, risponde ai principi di sussidiarietà coerenza ed efficienza amministrativa - in quanto consente di unificare e riordinare più competenze complesse, rientranti nella medesima materia - dall'altro si presenta quale diretta emanazione delle prerogative in materia di turismo, già conferite ai Municipi.

I Municipi, infatti, possono intervenire con maggiore efficacia, efficienza, celerità e semplificazione, in virtù dell'amministrazione diretta ed immediata del territorio, di cui, come anticipato, conoscono le peculiarità e le diverse componenti, e sul quale tanto il controllo quanto la riscossione della tassa di soggiorno rappresentano l'ultima fase di un processo che li coinvolge direttamente”.

Osservazione 2:

“Nell’ottica di un reale ed efficace decentramento dei servizi e delle competenze, la tassa di soggiorno può, altresì:

- contribuire a promuovere una maggiore interazione con le strutture alberghiere ed extralberghiere;
- restituire al territorio le somme investite dal Municipio, in proporzione, anche, alla presenza, all’entità e alla importanza delle strutture ricettive, così come già individuato dal Regolamento al Decentramento.

Per evitare eventuali sperequazioni tra territori (a prescindere dal necessario criterio di premialità, utile al conseguimento dell’efficienza e buona amministrazione) Roma Capitale può prevedere eventuali correttivi, rispetto alle diverse entità di riscossione della tassa di soggiorno, al fine di agevolare, anche, i territori che non godono, al pari di zone centrali e semicentrali di Roma, di un afflusso di soggiornanti particolarmente elevato.

Per questi motivi si ritiene necessaria la previsione regolamentare di una relazione diretta tra i gestori delle strutture ricettive, denominati “responsabili del contributo”, e gli uffici municipali competenti (cui sarà necessario implementare le risorse, anche, attraverso contratti di lavoro ad hoc). Sulla base delle osservazioni espone gli articoli che devono essere emendati risultano essere:

- Art. 8, sugli obblighi di comunicazione non solo a Roma Capitale ma, anche, alle Amministrazioni municipali competenti;
- Art. 9, sugli obblighi di riscossione e versamento della tassa agli uffici municipali;
- Art. 10 sulle disposizioni in tema di accertamento e riscossione della tassa di soggiorno in capo ai municipi competenti;
- Art. 15, sulla figura del funzionario per la previsione di un responsabile per ogni municipio;
- Art. 16, sugli obblighi di trasmissione del conto giudiziale e degli omessi versamenti per la previsione delle competenze, anche, agli uffici municipali; sulla partecipazione al tavolo di concertazione dei municipi per il monitoraggio e lo scambio di informazioni tra organi centrali e periferici, nonché per l’acquisizione di dati utili, in materia, su ogni territorio (importantissimo per statistiche, programmazione ed efficientamento dei servizi)”.

Osservazioni non accolte, in quanto afferiscono ad ambiti, quale l’attribuzione delle competenze e delle risorse in materia di contributo di soggiorno, che esulano dall’oggetto della proposta di deliberazione.

### Municipio VIII

Osservazione 1:

“Con l’obiettivo di incentivare il turismo giovanile e trainare nuovi flussi turistici nella città di Roma, si sottopone all’attenzione dell’Assemblea Capitolina la possibilità di modificare il comma 2, lettera a) dell’articolo 5 “Esenzioni” del Regolamento allegato alla delibera con la seguente dicitura:

da: “i minori fino al compimento del decimo anno di età” a “minorenni sino al compimento del diciottesimo anno di età e giovani sino al compimento del venticinquesimo anno di età”.

Tale proposta porterebbe ad abbattere il costo della tassa di soggiorno per gli under 25, sostenendo il settore turistico e rappresentando la città di Roma come vera capitale delle nuove generazioni”.

Osservazione non accolta, in quanto afferisce ad ambiti non pertinenti l’oggetto della proposta di deliberazione.

### Municipio XII

Osservazione 1:

“All’art. 8, comma 1, lett. a):

“Se nulla osta a norme in vigore, anche di carattere contabile, si osserva l’opportunità di rimodulare la tempistica con la quale il Responsabile sia tenuto a fornire la Comunicazione, modificando la finestra temporale da ‘trimestrale’ a ‘semestrale’”.

Osservazione non accolta, in quanto la previsione dell’invio a cadenza semestrale della Comunicazione, anziché entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, oltre ad esulare dall’oggetto della proposta di deliberazione, risulta non coerente con l’obbligo sancito dall’art. 9 del Regolamento di versare a Roma Capitale, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, gli importi del contributo di soggiorno relativi al trimestre solare di riferimento, inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall’ospite.

Inoltre, l’invio semestrale della comunicazione ostacolerebbe anche l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione sul corretto adempimento, considerando che nella comunicazione devono essere riportati il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento a soggetti esenti.

### Municipio XIII

Osservazione 1:

“All’art. 5 “Esenzioni”, comma 2, lett. i) dopo ‘stranieri’, aggiungere: ‘ed eventuale accompagnatore o Caregiver’”.

Osservazione non accolta, in quanto la formulazione della proposta appare troppo generica, rimandando a figure che non sono disciplinate dal punto di vista normativo. Pertanto, il richiamo a figure non definite a livello normativo genera dubbi sulla possibilità di riconoscere l’esenzione alla fattispecie che si vuole introdurre.

## Municipio XV

Osservazione 1:

“Che in occasione della ripubblicazione integrale del Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale venga redatto, a cura dell’Assessorato competente, un elenco aggiornato delle strutture turistiche ricettive ricadenti nella cosiddetta categoria delle “Case Vacanze” o “Bed & Breakfast” sul territorio di Roma Capitale, regolarmente censite ed abilitate all’erogazione di tale servizio, in modo da evitare ogni possibile attività illegale e non permessa e per garantire l’effettivo godimento dell’esenzione del pagamento del contributo da parte delle categorie comprese nel suddetto Regolamento. Qualora tale elenco fosse già disponibile, si chiede di inserire, nel Regolamento aggiornato, un’indicazione sulla sua modalità di consultazione, per favorire tutte le strutture ricettive che rispettano i parametri previsti dalla normativa di legge, con specifica attenzione all’assenza di barriere architettoniche, ed escludere dal contributo forfettario tutte quelle non rientranti nella suddetta categoria”.

Osservazione non accolta, poiché si ritiene non pertinente all’oggetto della proposta di deliberazione e ultronea in quanto le strutture ricettive sono obbligate a garantire l’accessibilità, ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, dalla relativa specifica normativa di settore (art. 24 della L. n. 104/1992 e art. 5 del D.M. 236/1989). Riguardo all’ulteriore proposta di subordinare l’accesso al contributo forfettario solo alle strutture ricettive che rispettano i parametri previsti dalla normativa sopra richiamata, si ritiene che la stessa non sia accoglibile in quanto non coerente con la ratio sottesa alla previsione del contributo forfettario, ovvero agevolare la riscossione del contributo di soggiorno, riconoscendo il ruolo svolto in tal senso dai gestori delle strutture ricettive.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio, la Commissione Capitolina Permanente XII – Turismo e la Commissione Roma Capitale, nella seduta congiunta del 27 luglio 2022, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento.

Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Acquisito il parere dell’Organismo di Revisione Economico-Finanziaria, reso in data 27 luglio 2022 con nota prot. RQ/12378, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Visti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili del Servizio, in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

l’art. 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni,



dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122;

l'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96;

l'art. 180, commi 3 e 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010;

il Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 29 dell'8 aprile 2022;

il Regolamento Generale delle Entrate (Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020);

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 156 del 13 maggio 2022;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale.

Per i motivi di cui in narrativa

## **L'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

### **DELIBERA**

1. di modificare il Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 29 dell'8 aprile 2021, come di seguito indicato:

A) All'art. 5, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la lettera i) così formulata:

“i portatori di disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al Responsabile del contributo, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.”;

B) All'art. 5, comma 2, lettera i), dopo le parole “cittadini stranieri”, aggiungere il seguente periodo:

“e il caregiver familiare, come individuato dall'articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

C) All'art. 5, comma 2, lettera i), sostituire le parole “i portatori di disabilità grave”, con le parole “le persone con disabilità grave”;

D) Dopo l'art. 13 è inserito il seguente art. 13-bis:

“Articolo 13-bis

Contributo forfettario

1. È riconosciuto ai gestori delle strutture ricettive un contributo forfettario a copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l'incasso del Contributo di Soggiorno.

2. La misura del contributo forfettario non può essere superiore all'1,5 % dell'importo riscosso e versato a Roma Capitale.
3. L'entità del contributo, l'impegno di spesa e le modalità di accesso al contributo, che favoriscano un più efficiente contrasto all'evasione e facilitino le attività di controllo, sono determinate con apposito provvedimento dirigenziale.
4. Di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale, come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

ROMA



**REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO  
DI ROMA CAPITALE**

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29 dell'8 aprile 2021 e modificato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 87 del 3 novembre 2022.

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	“ 1
Articolo 2 - Presupposto del contributo	“ 1
Articolo 3 - Soggetto passivo	“ 1
Articolo 4 - Responsabili del pagamento del contributo	“ 1
Articolo 5 - Esenzioni	“ 2
Articolo 6 - Misura del contributo	“ 3
Articolo 7 - Obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza dei Responsabili del contributo	“ 3
Articolo 8 - Obblighi di comunicazione e dichiarazione dei Responsabili del contributo	“ 4
Articolo 9 - Obblighi di riscossione e versamento dei Responsabili del Contributo	“ 5
Articolo 10 - Disposizioni in tema di accertamento	“ 5
Articolo 11 - Sanzioni e interessi	“ 5
Articolo 12 - Riscossione coattiva	“ 6
Articolo 13 - Rimborsi e compensazione	“ 6
Articolo 13 bis - Contributo forfettario	“ 7
Articolo 14 - Contenzioso	“ 7
Articolo 15 - Funzionario Responsabile	“ 7
Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali	“ 7

## REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO DI ROMA CAPITALE

### Articolo 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il Contributo di Soggiorno nel territorio di Roma Capitale, istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010, ai sensi dell'art. 14, comma 16, lettera e) del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 180 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

### Articolo 2

#### Presupposto del contributo

1. Presupposto del contributo è il pernottamento nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, situati nel territorio di Roma Capitale.

2. Il Contributo di Soggiorno ha natura tributaria e, laddove non diversamente specificato, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi e le altre norme statali e comunali vigenti in materia.

### Articolo 3

#### Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del Contributo di Soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'articolo 2 e non risulta residente nel territorio di Roma Capitale.

2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di versare l'importo dovuto a titolo di Contributo di Soggiorno ai Responsabili del contributo di cui all'art. 4, comma 1.

### Articolo 4

#### Responsabili del pagamento del contributo

1. Sono Responsabili del pagamento del Contributo di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. I soggetti di cui al comma 1, d'ora in poi denominati "Responsabili del Contributo", sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con le modalità e nei termini indicati.

## Articolo 5

### Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del Contributo di Soggiorno:

- a) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- b) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'art. 2 del presente Regolamento che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominato "frazione territoriale di Polline e Martignano";

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del Contributo di Soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
- b) i soggetti che necessitano di cure e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, nonché i genitori accompagnatori di minori di diciotto anni che necessitano di cure. Il paziente o l'accompagnatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione, resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del paziente e dell'accompagnatore o dei genitori, il luogo di prestazione o di cura e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del soggetto esente, il periodo di soggiorno e il numero dei componenti del gruppo;
- d) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nel Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L'esenzione è subordinata alla presentazione al Responsabile del contributo di idonea documentazione, rilasciata dall'organismo di appartenenza, attestante le condizioni prescritte, ovvero che il pernottamento è determinato dallo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, con indicazione del numero degli operatori e del periodo di soggiorno;
- e) il personale delle strutture ricettive di cui all'art. 2, che ivi presta l'attività lavorativa;
- f) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili;

- g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale e sanitario, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- h) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., attestante le circostanze prescritte, il numero degli operatori e la durata del soggiorno;
- i) le persone con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il caregiver familiare, come individuato dall'articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'esenzione è subordinata al rilascio al Responsabile del contributo, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii..

## Articolo 6

### Misura del contributo

1. Il Contributo di Soggiorno è applicato per persona sulla base delle tariffe e del numero dei pernottamenti indicati nella Tabella, Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il Contributo è applicato fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell'anno solare e di cinque per le strutture ricettive all'aria aperta, solo in riferimento a persone che:
  - a) pernottano in città, anche in modo non continuativo, per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, per frequentare corsi di studio che siano attestati nelle caratteristiche e nella durata dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali;
  - b) pernottano in città per ragioni dovute al loro lavoro, dichiarate e documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii..
3. Qualora la normativa regionale o statale preveda nuove tipologie di ricettività e ospitalità, ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Regolamento, il Contributo di Soggiorno è applicato a tali nuove tipologie nella misura più bassa tra le tariffe vigenti, fino a diversa rimodulazione delle stesse.

## Articolo 7

### Obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza dei Responsabili del Contributo

1. I Responsabili del Contributo sono tenuti a:
  - a) informare gli ospiti, con modalità plurilingue, dell'applicazione del Contributo di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni previste, anche attraverso

pubblicazione online sui propri siti web;

b) esporre, presso la struttura, le informazioni relative al Contributo di Soggiorno applicato ed agli obblighi che il Regolamento dispone a carico degli ospiti;

c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione, nei casi in cui queste siano previste dal presente Regolamento. Tale documentazione deve riportare i dati anagrafici del soggetto esente, quando specificatamente disposto, e la tipologia di esenzione o riduzione di riferimento in base a quanto previsto dagli articoli 5 e 6;

d) richiedere i dati dei soggetti passivi che rifiutano di pagare il Contributo di Soggiorno e acquisire una loro dichiarazione in tal senso, dandone comunicazione a Roma Capitale, anche in caso di rifiuto alla compilazione della predetta dichiarazione;

e) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, nonché le dichiarazioni e le certificazioni presentate dal soggetto passivo per l'esenzione o riduzione dal Contributo di Soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli da parte di Roma Capitale.

## Articolo 8

### Obblighi di comunicazione e dichiarazione dei Responsabili del Contributo

1. I Responsabili del Contributo devono presentare a Roma Capitale, anche in caso di assenza di ospiti nel periodo o nell'anno di riferimento:

a) apposita Comunicazione Trimestrale (da ora "Comunicazione") entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare. Nella Comunicazione devono essere riportati il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento ai soggetti esenti ai sensi dell'articolo 5, e gli importi da versare a Roma Capitale.

b) una Dichiarazione Annuale (d'ora in poi "Dichiarazione") riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

c) la Comunicazione e la Dichiarazione di cui al comma 1 sono trasmesse a Roma Capitale esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche per il tramite di intermediari giuridici abilitati, quali Centri di Assistenza Fiscale o commercialisti.

d) al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e le relative attività di controllo, Roma Capitale può stipulare apposite Convenzioni con i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, con cui definire specifiche modalità operative, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.



## Articolo 9

### Obblighi di riscossione e versamento dei Responsabili del Contributo

1. I Responsabili del Contributo sono tenuti a richiedere il pagamento del Contributo di Soggiorno al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione con rilascio di quietanza numerata e nominativa nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale.
2. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, i Responsabili del Contributo provvedono al versamento a Roma Capitale degli importi del Contributo di Soggiorno relativi al trimestre solare di riferimento, inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall'ospite, con le seguenti modalità:
  - a) tramite le procedure informatiche indicate sul sito istituzionale di Roma Capitale;
  - b) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. In base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme versate sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo.

## Articolo 10

### Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento del Contributo di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, Roma Capitale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili del Contributo ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai Responsabili del Contributo questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) richiedere ai competenti Enti, Organi e Uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi e i Responsabili del Contributo, con esenzione di spese e diritti, anche stipulando Convenzioni e/o Protocolli di intesa;
  - d) avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del Contributo introdotti dall'articolo 13-quater del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

## Articolo 11

### Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso o parziale versamento del Contributo di Soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo dovuto e non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%. Per i versamenti

effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione annuale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto.

3. Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020.

4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal Regolamento generale delle entrate.

5. Per la violazione di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. e della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020.

6. L'omesso o parziale versamento del contributo da parte del Responsabile del contributo, nonché la mancata presentazione della Dichiarazione alle prescritte scadenze, configurano presupposto per l'avvio del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione.

## Articolo 12

### Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante notificazione di atti di accertamento esecutivi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate.

## Articolo 13

### Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate.

3. Nei casi di versamento del Contributo di Soggiorno in misura superiore al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuarsi alle prescritte e successive scadenze, indicando

l'ammontare del credito nella Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a 1.500,00 euro, la compensazione deve essere richiesta mediante presentazione di apposita istanza, da trasmettere almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento, per la preventiva autorizzazione da parte di Roma Capitale.

4. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a 10 euro.

#### Articolo 13-bis

##### Contributo forfettario

1. È riconosciuto ai gestori delle strutture ricettive un contributo forfettario a copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l'incasso del contributo di soggiorno.
2. La misura del contributo forfettario non può essere superiore all'1,5% dell'importo riscosso e versato a Roma Capitale.
3. L'entità del Contributo, l'impegno di spesa e le modalità di accesso al Contributo, che favoriscano un più efficiente contrasto all'evasione e facilitino le attività di controllo, sono determinate con apposito provvedimento dirigenziale.

#### Articolo 14

##### Contenzioso

1. Le controversie concernenti il Contributo di Soggiorno sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

#### Articolo 15

##### Funzionario Responsabile

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento Generale delle Entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del contributo di soggiorno; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, rende esecutivi gli atti di riscossione coattiva e dispone i rimborsi.

#### Articolo 16

##### Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data del 18 maggio 2020, i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, come individuate dalla normativa Regionale:
  - a) mantengono la qualifica e gli obblighi di adempimento, quali agenti contabili di fatto;

b) sono tenuti alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Entro il 30 gennaio 2021 i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere a Roma Capitale il conto giudiziale relativo al periodo dall'1 gennaio al 18 maggio 2020, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 - Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Roma Capitale, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, invia il conto degli agenti contabili alla Corte dei conti. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall'Amministrazione.

3. Per gli omessi o parziali riversamenti del Contributo di Soggiorno, relativi al periodo dall'1 gennaio 2011 al 18 maggio 2020, Roma Capitale procede:

a) al recupero del debito patrimoniale nei confronti dei gestori delle strutture inadempienti, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) alla segnalazione dei soggetti inadempienti alla giurisdizione adita della Corte dei conti;

c) alla segnalazione per l'avvio del procedimento, da parte dell'Ufficio competente, volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione.

4. Sulle somme dovute e non riversate si applicano gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

5. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati di Roma Capitale e rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina, nonché di individuare le attività di promozione della città di Roma nelle quali investire una percentuale degli introiti ottenuti dal Contributo di Soggiorno, prevista annualmente in misura non inferiore al 5%, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010 istitutiva del Contributo di Soggiorno.

6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ALLEGATO

Tabella allegata al Regolamento sul Contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale

Misure del Contributo di soggiorno

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona)	NUMERO MASSIMO DI PERNOTTAMENTI (consecutivi nell'anno solare effettuati nella medesima struttura)
Albergo a 1 stella ed eventuale Dipendenza a 1 stella	Euro 3,00	10
Albergo a 2 stelle ed eventuale Dipendenza a 2 stelle	Euro 3,00	10
Albergo a 3 stelle ed eventuale Dipendenza a 3 stelle	Euro 4,00	10
Albergo a 4 stelle ed eventuale Dipendenza a 4 stelle	Euro 6,00	10
Albergo a 5 stelle o a maggiore classificazione ed eventuale Dipendenza a 5 stelle	Euro 7,00	10
Agriturismi	Euro 4,00	10
Residenze turistiche alberghiere	Euro 4,00	10
Guest house o Affittacamere	Euro 3,50	10
Hostel o Ostelli (art. 6 Regolamento Reg. Lazio n.8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 3,50	10
Case e Appartamenti per vacanze	Euro 3,50	10
Case per ferie	Euro 3,50	10
Bed and Breakfast	Euro 3,50	10
Country house o Residenze di campagna	Euro 3,50	10
Rifugi montani	Euro 3,50	10

Rifugi escursionistici	Euro 3,50	10
Case del Camminatore	Euro 3,50	10
Alloggi per uso turistico (artt. 1, comma 2, lett. c) e 12-bis del Regolamento Reg. Lazio n. 8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 3,50	10
Immobili destinati alla locazione breve (art. 4, D.L. n. 50/2017, convertito, con L. n. 96/2017)	Euro 3,50	10
Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate per la sosta temporanea	Euro 2,00	5

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 33 voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Diaco.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Barbato, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Carpano, Caudo, Celli, Ciani, Converti, Corbucci, De Gregorio, De Priamo, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Luparelli, Marinone, Melito, Mennuni, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Quarzo, Santori, Tempesta, Trabucco e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 87.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
S. CELLI – C. BARBATI

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 16 novembre 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 novembre 2022.

Li, 15 novembre 2022

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: A. Gherardi

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 26 novembre 2022.

Li, 28 novembre 2022

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: A. Gherardi